

*(Risoluzione del MINISTERO DELLE FINANZE
del 14 dicembre 1993 n. III-7-126/93)*

Oggetto: Lavoro autonomo – Attività produttiva di redditi assimilati – Diritto d'autore – Prestazioni degli adattatori

Con istanza inviata alla Scrivente, l'Associazione Italiana Dialoghisti Adattatori Cinetelevisivi (A.I.D.A.C.) ha chiesto di conoscere il trattamento tributario, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, riservato alle prestazioni effettuate dagli adattatori dialoghisti operanti nel settore cinetelevisivo.

Più precisamente la cennata Associazione intende avere dei chiarimenti in merito alla possibilità che le cennate prestazioni hanno di rientrare nel disposto di cui all'art. 3, comma quarto, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 che prevede l'esclusione dal campo di applicazione dell'I.V.A. delle "cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti di autore, effettuate dagli autori e loro eredi e legatari, con esclusione di quelle previste dall'art. 2, nn. 5) e 6), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e di quelle utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale". Per un'analisi ponderata del quesito in oggetto risulta utile precisare l'esatta configurazione delle citate prestazioni.

In base alla definizione contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli attori ed il personale tecnico ed artistico nelle attività di doppiaggio, stipulato in data 25 ottobre 1989, la qualifica di "adattatore di dialoghi" individua il professionista che adatta, in sincronismo ritmico e labiale, i dialoghi dei filmati destinati al doppiaggio dopo averli tradotti egli stesso, qualora sia comprovata un'adeguata conoscenza della lingua, ovvero avvalendosi della collaborazione di traduttori di fiducia che riscuotono il consenso dell'azienda committente. La cennata attività presuppone un'accurata analisi dei dati raccolti

sull'epoca e sull'ambiente in cui si svolge l'azione, nonché una ricerca di stile per meglio rendere lo spirito dell'opera, e si sostanzia in una più complessa attività di adattamento, riduzione, variazione ed elaborazione del testo originale; ciò al fine di rendere i dialoghi sia tecnicamente adatti al necessario sincronismo ritmico e labiale, sia intellegibili alla realtà sociale del pubblico cui sono destinati. Di conseguenza l'opera dell'adattatore-dialoghista non si esplicita in un'attività di traduzione del testo, che può essere conferita anche a terzi, bensì in un complesso di prestazioni qualificate come innanzi specificato.

In base al cennato articolo 3, comma quarto, lettera a), del D.P.R. 633/72, affinché le prestazioni in esame possano usufruire dell'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto devono consistere oggettivamente in prestazioni che originano dall'ingegno e dalla creatività dei soggetti che le rendono.

A tal riguardo l'art. 4 della legge n. 633 del 22 aprile 1941, concernente la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, ha stabilito che tra le elaborazioni di carattere creativo, che possono incidere sull'opera, vanno considerate non solo le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscano un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, ma anche gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.

Interpellate in merito al cennato quesito, sia la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, sia la Società Italiana Autori ed Editori hanno fatto presente che le prestazioni in argomento hanno natura creativa in quanto non trattasi di un mero riporto da una ad un'altra lingua (ad esempio

traduzione da un testo ufficiale), per cui godrebbero della protezione giuridica del diritto d'autore.

Torna anche utile richiamare una recente sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione 1, del 26 gennaio 1993, che ha sancito, sostanzialmente il carattere creativo dell'attività del traduttore dialoghista, il quale viene qualificato come coautore dell'opera cinematografica, alla stregua dello sceneggiatore, del direttore della musica e del regista.

Quanto sopra premesso la Scrivente ritiene che sussistano nel caso prospettato, i presupposti per considerare l'attività summenzionata quale opera dell'ingegno, con conseguente riconoscimento della protezione giuridica del relativo diritto d'autore. Infatti la descritta attività, pur basandosi indubbiamente su un'opera originaria, produce un servizio nel quale è evidente l'apporto creativo dell'autore. In particolare, l'apporto è individuabile nel contributo personale che l'adattatore-dialoghista mette a disposizione dell'opera cinetelevisiva, traducendosi, in ultima analisi, in un risultato rappresentativo diverso realizzando, quale prodotto finale, la trasposizione nella nuova lingua delle medesime situazioni e sensazioni che la suddetta opera suscita nella lingua originaria.

Alla stregua di queste considerazioni, ritiene la Scrivente che le prestazioni in oggetto possano rientrare nel disposto di cui al citato art. 3, comma quarto, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 72 e, pertanto, debbano considerarsi escluse dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.